



CULTURA PER L'EDUCAZIONE  
Fondazione Gravissimum Educationis

## STATUTO

### Premessa

Nella Sua sollecitudine pastorale, il 28 ottobre 2015, in occasione del 50° anniversario della Dichiarazione conciliare *Gravissimum educationis* e su proposta della Congregazione per l'Educazione Cattolica, il Santo Padre Francesco ha eretto la Fondazione *Gravissimum educationis*, oggi denominata "Gravissimum Educationis – Cultura per l'Educazione", allo scopo di promuovere l'educazione cattolica nel mondo.

Il 19 marzo 2022, con la Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium*, il Santo Padre ha riformato la Curia Romana, nel suo servizio alla Chiesa e al Mondo. La Congregazione per l'Educazione Cattolica è confluita, con il Pontificio Consiglio della Cultura, nel nuovo Dicastero per la Cultura e l'Educazione, chiamato a favorire la feconda integrazione tra i due ambiti. La Fondazione, divenuta persona giuridica strumentale del Dicastero, è parimenti chiamata ad ampliare le proprie finalità ed attività integrando la dimensione culturale all'originario mandato educativo. Questo ampliamento si riflette nella nuova denominazione della Fondazione, nella quale viene inserita la dicitura "*Cultura per l'Educazione*".

La Fondazione è regolata dal presente Statuto.

### Art. 1 Denominazione, natura e sede

È costituita la Fondazione *Gravissimum educationis – Cultura per l'Educazione*. Essa gode di personalità giuridica pubblica canonica e civile ed è iscritta nei Registri dello Stato della Città del Vaticano. La Fondazione ha sede in Via del Pellegrino nello Stato della Città del Vaticano e potrà istituire sedi secondarie anche in altri Stati.

### Art. 2 Fini e attività

La Fondazione non ha scopo di lucro e, in quanto persona giuridica strumentale al Dicastero per la Cultura e l'Educazione, collabora al perseguimento delle finalità di quest'ultimo, in particolare, con l'intento di promuovere iniziative in grado di coniugare efficacemente la dimensione culturale e quella dell'educazione formale.

Nello svolgimento delle proprie attività, la Fondazione si ispira ai documenti del Magistero della Chiesa in materia di educazione e cultura, quale la Dichiarazione conciliare *Gravissimum educationis*.

In quest'ambito, la Fondazione si propone di:

- a) promuovere progetti volti a realizzare e consolidare rapporti di collaborazione tra enti e istituzioni attivi nel settore educativo;
- b) promuovere progetti ed eventi culturali volti a favorire, anche in ambito educativo, la riflessione su temi chiave del dibattito contemporaneo e il dialogo tra arti, culture e fede;
- c) dare attuazione a progetti e iniziative correlati al *Global Compact on Education*;

- d) promuovere ricerche, pubblicazioni e attività formative sul pensiero della Chiesa in ordine all'educazione e alla cultura;
- e) organizzare convegni ed eventi internazionali a carattere scientifico;
- f) istituire premi e riconoscimenti in favore di coloro che si siano contraddistinti per particolari meriti nell'attività culturale o educativa o nella ricerca scientifica;
- g) promuovere reti e collaborazioni tra istituzioni educative in ordine alla formazione e qualificazione del personale e alla condivisione di buone pratiche;
- h) promuovere raccolte di fondi per il perseguimento dei fini e delle attività previsti dal presente Statuto.

La Fondazione potrà altresì svolgere ogni attività connessa o strumentale al conseguimento dei propri fini.

### Art. 3 Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dalla dotazione iniziale in denaro di € 500.000,00 (cinquecentomila);
- b) da somme, beni mobili e immobili e altre attività che perverranno alla Fondazione a fine specifico di incremento del patrimonio.

Le rendite del patrimonio della Fondazione saranno utilizzate per il conseguimento delle finalità statutarie.

### Art. 4 Mezzi di funzionamento

I mezzi di funzionamento della Fondazione sono costituiti dalle rendite patrimoniali, dai proventi delle attività svolte e da ogni altra entrata non destinata ad incrementare il patrimonio, ivi comprese le sovvenzioni pubbliche o private, le sponsorizzazioni e le liberalità.

I mezzi di funzionamento della Fondazione sono utilizzati per la realizzazione delle finalità istituzionali.

### Art. 5 Esercizio e bilancio

L'esercizio ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio preventivo ed entro il 31 marzo quello consuntivo dell'esercizio concluso il 31 dicembre precedente.

Almeno venti giorni prima di essere sottoposti al Consiglio di Amministrazione, i progetti di bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Segretario Generale d'intesa con il Tesoriere, devono essere presentati al Prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione che può formulare osservazioni nell'ambito dei suoi compiti di supervisione istituzionale.

### Art. 6 Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a) Il Presidente;
- b) Il Vice Presidente;

- c) Il Consiglio di Amministrazione;
- d) Il Segretario Generale;
- e) Il Tesoriere;
- f) Il Comitato Scientifico;
- g) L'Assemblea dei Sostenitori;
- h) Il Collegio dei Revisori.

#### Art. 7 Il Presidente

Il Presidente è il Prefetto *pro tempore* del Dicastero per la Cultura e l'Educazione.

Spetta al Presidente:

- rappresentare legalmente la Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- nominare difensori e procuratori speciali;
- convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione, assicurandone il buon funzionamento, e sovrintendere sull'esecuzione delle delibere adottate dallo stesso;
- convocare e presiedere o far presiedere ad un proprio delegato le riunioni del Comitato Scientifico;
- convocare e presiedere o far presiedere ad un proprio delegato le riunioni dell'Assemblea dei Sostenitori;
- adottare nei casi di necessità e urgenza ogni opportuno provvedimento nell'interesse della Fondazione, sottomettendolo, alla ratifica del Consiglio di Amministrazione alla prima occasione utile.

Il Presidente svolge il suo compito a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.

#### Art. 8 Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

Il suo mandato dura cinque anni.

Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o suo impedimento.

Il Vice Presidente svolge il suo compito a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.

#### Art. 9 Il Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata dal Consiglio di Amministrazione, composto da sette (7) membri:

- il Prefetto *pro tempore* del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, che lo presiede;
- quattro (4) rappresentanti del Dicastero per la Cultura e l'Educazione nominati dal Prefetto;
- un (1) rappresentante del Comitato Scientifico, indicato dallo stesso Comitato e nominato dal Prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione.

- un (1) rappresentante dell'Assemblea dei Sostenitori, indicato dalla stessa Assemblea e nominato dal Prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione;

I membri del Consiglio di Amministrazione svolgono il loro compito a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.

Ad eccezione del Prefetto *pro tempore* del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, Presidente di diritto della Fondazione, i membri del Consiglio durano in carica cinque (5) anni; il loro incarico può essere rinnovato.

Qualora vengano meno per qualsiasi causa uno o più Consiglieri, l'organo che li ha nominati provvederà alla loro sostituzione. I nuovi Consiglieri così nominati resteranno in carica sino alla naturale scadenza del Consiglio.

Il Prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione può revocare il mandato dei Consiglieri qualora ricorrano gravi e giustificati motivi e previa ammonizione scritta.

#### Art. 10 Competenze del Consiglio di Amministrazione

Competono al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

Spetta, in particolare, al Consiglio di Amministrazione in via ordinaria:

- a) eleggere tra i suoi membri il Vice Presidente;
- b) approvare i bilanci preventivo e consuntivo;
- c) adottare il piano annuale o pluriennale delle attività della Fondazione;
- d) assumere e licenziare il personale dipendente;
- e) adottare, qualora lo ritenga opportuno, un Regolamento esecutivo del presente Statuto.

Si qualificano come atti di straordinaria amministrazione ai fini dell'applicazione del presente Statuto, a titolo esemplificativo:

- a) l'estinzione della Fondazione;
- b) le modifiche statutarie;
- c) gli atti di disposizione di beni immobili, l'accensione di mutui con o senza garanzia ipotecaria.
- d) l'accettazione di eredità, legati e donazioni gravati da oneri o modi.

#### Art. 11 Convocazioni, riunioni, delibere e verbali del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta o posta elettronica, corredata dall'ordine del giorno e da spedirsi a tutti i membri del Consiglio e del Collegio dei Revisori dei Conti almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, mediante posta elettronica o telefax spediti almeno 2 (due) giorni prima di quello della riunione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno tenersi a mezzo video-conferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra ne venga dato atto nel relativo verbale.

Il Consiglio dovrà riunirsi in forma ordinaria almeno 2 (due) volte all'anno per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo e, in forma straordinaria, ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se vi partecipa almeno la maggioranza dei membri del Consiglio stesso.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono approvate a maggioranza semplice dei partecipanti alla riunione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le delibere relative al compimento di atti di straordinaria amministrazione sono approvate con il voto favorevole di due terzi dei consiglieri in carica e la loro validità è soggetta:

- a) alla valutazione del Prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione sulla corrispondenza di tali atti alle finalità istituzionali della Fondazione e
- b) alla successiva approvazione della Segreteria per l'Economia.

Il verbale di ogni seduta del Consiglio di Amministrazione deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario Generale della Fondazione e conservato in apposito libro. Copia del verbale di ogni seduta del Consiglio di Amministrazione deve essere trasmessa al Prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, al fine di consentire la formulazione di osservazioni sulla rispondenza delle decisioni assunte alle finalità statutarie.

#### Art. 12 Il Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione tra i membri del Consiglio di Amministrazione.

Il suo mandato dura 5 (cinque) anni.

Il Segretario Generale è membro di diritto del Comitato Scientifico e dell'Assemblea dei Sostenitori.

Compete al Segretario Generale:

- l'elaborazione di riflessioni di carattere progettuale concernenti le attività della Fondazione e il coordinamento operativo delle medesime, nel rispetto del piano delle attività deliberato dal Consiglio di Amministrazione e sulla base delle indicazioni del Presidente;
- la predisposizione, d'intesa con il Tesoriere, del progetto dei bilanci preventivo e consuntivo;
- la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e la loro trasmissione al Prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione come previsto dalla legge;
- la redazione dei verbali delle riunioni del Comitato scientifico;
- la custodia e l'aggiornamento dei libri, dei documenti e dell'archivio della Fondazione;
- la trasmissione dei bilanci preventivo e consuntivo approvati dal Consiglio di Amministrazione alla Segreteria dell'Economia;
- la sovrintendenza all'amministrazione del personale.

#### Art. 13 Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione tra i membri del Consiglio di Amministrazione.

Compete al Tesoriere:

- a) sovrintendere all'attività amministrativo-contabile della Fondazione sulla base delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e delle direttive impartite dal Presidente;
- b) predisporre, d'intesa con il Segretario Generale, il progetto dello stato di previsione e del bilancio consuntivo annuali da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- c) ha la responsabilità della contabilità della Fondazione.

#### Art. 14 Il Comitato Scientifico

Per l'ideazione e la realizzazione delle proprie attività, la Fondazione si avvale di un Comitato Scientifico composto da un massimo di 15 (quindici) membri nominati dal Consiglio di Amministrazione tra studiosi ed esperti di chiara fama e di livello internazionale in ambito educativo e culturale.

Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente ed è presieduto da quest'ultimo o da un suo delegato.

I membri del Comitato Scientifico rimangono in carica per un periodo di 5 (cinque) anni e possono essere rinnovati.

Il Prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione può revocare il mandato dei membri del Comitato Scientifico qualora ricorrano gravi e giustificati motivi e previa ammonizione scritta.

Spetta al Comitato Scientifico proporre al Consiglio di Amministrazione gli obiettivi della programmazione annuale o pluriennale e le attività da intraprendere per realizzare gli scopi della Fondazione.

Il Comitato Scientifico indica al Prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione uno (1) tra i suoi membri da nominare quale rappresentante del Comitato nel Consiglio di Amministrazione.

I membri del Comitato Scientifico svolgono il loro compito a titolo gratuito svolgono il loro compito a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.

#### Art. 15 L'Assemblea dei Sostenitori

L'Assemblea dei Sostenitori è composta da personalità eminenti o enti del mondo ecclesiale, culturale, economico ed imprenditoriale, nominati dal Prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione.

Scopo dell'Assemblea è coadiuvare la Fondazione nel raggiungere i propri scopi istituzionali, anche sostenendone finanziariamente le attività.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente ed è presieduta da quest'ultimo o da un suo delegato.

L'Assemblea dei Sostenitori indica al Prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione uno (1) tra i suoi membri da nominare quale rappresentante dell'Assemblea nel Consiglio di Amministrazione.

I membri dell'Assemblea dei Sostenitori svolgono il loro compito a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.

#### Art. 16 Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri:

- a) il Presidente, nominato dalla Segreteria per l'Economia;
- b) due membri nominati dal Prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione.

I membri del Collegio dei Revisori rimangono in carica per un periodo di 3 (tre) anni dalla nomina e possono essere rinnovati.

Al Collegio dei Revisori compete:

- vigilare sulla gestione finanziaria, patrimoniale ed economica della Fondazione;
- accertare la regolare tenuta delle scritture e dei libri contabili;
- esprimere il proprio parere in merito ai bilanci preventivo e consuntivo, redigendo apposite relazioni da presentare al Consiglio di Amministrazione prima della loro approvazione da parte di quest'ultimo;
- effettuare verifiche di cassa e di gestione almeno ogni semestre e in qualunque momento le ritenga opportune.

I membri del Collegio dei Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

#### Art. 17 Durata, estinzione e devoluzione

In quanto persona giuridica canonica pubblica, la Fondazione è perpetua.

La Fondazione si estingue:

- a) con delibera motivata dal Consiglio di Amministrazione, assunta nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 11, oppure
- b) con decisione motivata del Prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione seguita dall'approvazione della Segreteria per l'Economia.

In caso di estinzione della Fondazione per qualsiasi causa il patrimonio residuo, conclusa la fase liquidatoria secondo quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto della volontà dei fondatori e di vincoli di scopo sussistenti in atti di disposizione ricevuti dalla Fondazione medesima, sarà devoluto su indicazione del Sommo Pontefice per finalità analoghe a quelle della Fondazione.

#### Art. 18 Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme canoniche in materia di fondazioni e a quelle del diritto dello Stato della Città del Vaticano.

#### Art. 19 Competenza

Le controversie relative alla validità, all'efficacia e all'esecuzione del presente Statuto sono devolute alla competenza esclusiva del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano.

#### Art. 20 Lingua

La versione ufficiale dello Statuto è quella in lingua italiana.